



Comune di Bari
Assessorato all'Economia

Testo Unico sulle agevolazioni tributarie

In vigore dal 1° Gennaio 2008

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag.	3
---	------	---

Capo II – Imposta comunale sugli immobili

Articolo 2 - Abitazione principale	pag.	3
Articolo 3 - Pertinenze dell'abitazione principale	pag.	3
Articolo 4 - Esenzioni	pag.	3
Articolo 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili	pag.	3
Articolo 6 - Ulteriori detrazioni d'imposta	pag.	4
Articolo 7 - Termine per la presentazione della richiesta per le agevolazioni	pag.	6

Capo III – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Articolo 8 - Esclusioni	pag.	7
Articolo 9 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni di svolgimento del servizio	pag.	7
Articolo 10 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso	pag.	7
Articolo 11 - Riduzioni tariffarie per operatori economici	pag.	8
Articolo 12 - Esenzioni	pag.	8
Articolo 13 - Altre agevolazioni	pag.	9
Articolo 14 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	pag.	10
Articolo 15 - Tassa giornaliera	pag.	10
Articolo 16 - Termine per la presentazione delle richieste di agevolazioni e riduzioni	pag.	10
Articolo 17 - Divieto di cumulo	pag.	10
Articolo 18 - Copertura finanziaria	pag.	11

Capo IV – Tassa occupazione suoli ed aree pubbliche

Articolo 19 - Esenzioni	pag.	11
-------------------------------	------	----

Capo V – Disposizioni comuni

Articolo 20 - Agevolazioni in presenza di zone interessate da lavori pubblici	pag.	11
Articolo 21 - Disposizioni finali	pag.	11

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le agevolazioni tributarie deliberate dal Comune di Bari e talune fattispecie di esclusioni previste per legge.

Capo II

Imposta comunale sugli immobili

Articolo 2

Abitazione principale

È equiparato all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della sola detrazione d'imposta di 103,29 euro, prevista nell'articolo 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/92, l'alloggio concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, o ad affini, entro il primo grado, che ivi abbiano la residenza anagrafica e che lo utilizzino come dimora abituale. La suddetta detrazione di 103,29 euro non spetta: a) se il contribuente ha diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, D. Lgs. n. 504/92, per l'abitazione che costituisce la sua abitazione principale, ubicata nel comune di Bari; b) se, con riferimento al medesimo immobile per il quale si chiede l'equiparazione all'abitazione principale, almeno uno dei contitolari ha diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, D. Lgs. n. 504/92.

L'equiparazione di cui al precedente comma può essere applicata per una sola unità immobiliare, a scelta tra quelle possedute dal contribuente.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile adibito a propria abitazione principale situato nel comune di Bari.

Si considera abitazione principale, sia ai fini dell'aliquota che ai fini della detrazione, ivi inclusa l'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis dell'articolo 8, D. Lgs. n. 504/92, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3

Pertinenze dell'abitazione principale

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, in misura non superiore alle due unità, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse.

Articolo 4

Esenzioni

L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 504/92, si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi siano anche posseduti dal soggetto utilizzatore e che le attività svolte non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Articolo 5

Fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ai sensi dell'art. 8,

comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c) d) del D.P.R. 380/2001, ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) su richiesta del soggetto passivo d'imposta mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario dell'immobile, da rendersi nei termini di 30 gg., dalla richiesta;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, all'uopo incaricato.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a), o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

Articolo 6

Ulteriori detrazioni d'imposta

Per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di specifici requisiti, relativi a situazioni di particolare disagio, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in aggiunta alle detrazioni d'imposta previste nell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, D. Lgs. n. 504/92, si detrae un ulteriore importo di € 103,29. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione va suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali.

1) Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

- a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
- b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
- c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

2) Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

- a) che nel nucleo familiare sia presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

3) Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che lo stato di disoccupazione sia in atto nell'anno per il quale si richiede il beneficio;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

4) Famiglie che ospitano o hanno in adozione o in affido un minore, per le quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che il minore ospitato o in adozione o in affido sia inserito nello stato di famiglia nell'anno per il quale si richiede il beneficio;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

5) Famiglie monoreddito, per le quali ricorrono congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, sia stato percepito esclusivamente da un solo componente di detto nucleo e non sia superiore ad € 22.000,00;

d) che il numero di persone a carico del suddetto componente del nucleo familiare nell'anno precedente sia stato non inferiore a cinque per almeno sei mesi.

6) Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che nel nucleo familiare sia presente una ragazza-madre;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

7) Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente, e derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi di lavoro autonomo occasionale.

Per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di specifici requisiti relativamente a situazioni di particolare disagio, l'ulteriore detrazione sarà pari all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

1) Nuove coppie legate da vincolo matrimoniale, per le quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 10.123,36, con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

Per tali soggetti passivi, il diritto all'aumento della detrazione si applica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di acquisto dell'immobile. Inoltre, se la nuova coppia entro il primo anno di matrimonio avrà un figlio, usufruirà per gli ulteriori due anni dell'aumento della detrazione.

2) Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che abbiano un'età superiore ad ottanta anni;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 40.000,00;

d) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta.

Per tutte le suddette categorie di contribuenti, per le quali il limite del reddito è fissato ad € 10.123,36, tale importo sarà da intendersi automaticamente aggiornato sulla base del reddito previsto dalla normativa previdenziale quale soglia massima per usufruire dell'assegno sociale per pensionati coniugati.

Articolo 7

Termine per la presentazione della richiesta delle agevolazioni

I contribuenti interessati a beneficiare delle agevolazioni indicate nei precedenti articoli 2 e 6 devono presentare, a pena di decadenza, alla Ripartizione tributi una dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante il possesso dei requisiti, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello per cui si intende usufruire dell'agevolazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale. L'omessa presentazione della citata dichiarazione sostitutiva, entro il termine suddetto, comporterà il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 le istanze e le dichiarazioni saranno sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le suddette richieste-autocertificazioni, qualora siano state tempestivamente presentate con riferimento a precedenti annualità d'imposta, avranno validità anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati od elementi precedentemente dichiarati.

Capo III

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Articolo 8

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del tributo, tra l'altro:

1. i locali e le aree scoperte destinati ad utenze domestiche o ad altro uso che siano dichiarati dal Comune con apposita attestazione:
 - a. impraticabili, abbandonati, inagibili e/o inabitabili;
 - b. improduttivi di rifiuti, quali: locali non presidiati, locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
2. i locali e le aree scoperte in obiettive condizioni di inutilizzabilità, non provvisti di allacci ai servizi di rete;
3. le aree scoperte adibite a verde, a fini ornamentali;
4. i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico religioso;
5. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile;
6. le aree coperte e scoperte destinate ad attività esclusive della pratica sportiva;
7. le superfici coperte e scoperte occupate da impianti stabilmente fissati al suolo.

L'esclusione dall'applicazione del tributo, di cui ai precedenti punti, è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o integrativa o di variazione e documentati, dove necessario, con autocertificazione. L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi ed i dati contenuti nella richiesta di intassabilità e nell'autocertificazione, nonché di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.

Articolo 9

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tariffa è dovuta:

- a) in misura pari al 40%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 300 metri e sino a 500 metri;
- b) in misura pari al 30%, se la suddetta distanza supera 500 metri e sino a 1000 metri;
- c) in misura pari al 20 %, per distanze superiori ai 1000 metri.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o la frequenza della raccolta, l'importo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 10

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1) La tariffa unitaria è ridotta del 20% nei seguenti casi:

- a) abitazioni con un unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- d) utenti residenti e o dimoranti fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno, perché si verifichino le condizioni di cui alla lettera b).

2) La tariffa è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) impianti sportivi utilizzati in modo non continuativo ma ricorrente;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dal competente organo per l'esercizio delle attività per un periodo non superiore a cinque mesi.

Articolo 11

Riduzioni tariffarie per operatori economici

Per gli operatori economici sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa:

- a) riduzione del 20% sulla tariffa per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pre-trattamento selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio.
- b) riduzioni sulla tariffa per i soggetti che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riutilizzo, con la seguente graduazione:
 - riduzione tariffaria del 20 % per produzione di residui avviati al riutilizzo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 40 % per produzione di residui avviati al riutilizzo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 60 % per produzione di residui avviati al riutilizzo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dall'Amiu S.p.a. in funzione della tipologia di attività svolta.

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pre-trattamento degli stessi;
- documentazione (contratto, fatture ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dall'attività produttiva;
- atto unilaterale d'obbligo.

La suddetta documentazione sarà verificata dall'Amiu S.p.a. ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

Articolo 12

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

1. i locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei RSU; in assenza di questa previsione gli affidatari potranno richiedere l'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo articolo 13;
2. i locali e le aree utilizzati da Enti e Associazioni riconosciuti per legge come enti morali aventi finalità di assistenza e beneficenza;
3. I nuclei familiari assistiti economicamente dal Comune con erogazione del minimo vitale. Tali condizioni dovranno essere attestate dalle Circoscrizioni interessate che, entro 60 giorni, dovranno confermare l'elenco dei contribuenti richiedenti l'esonero, trasmesso dalla Ripartizione Tributi. Per i cittadini non confermati si procederà al recupero della tassa. Le Circoscrizioni, inoltre, dovranno comunicare i nominativi dei cittadini che, pur non

usufruendo del minimo vitale per mancanza di capienza del fondo previsto in Bilancio, si trovano nelle condizioni di ammissibilità alla agevolazione che deve essere attestata dal Direttore dei Servizi Sociali. Le Circostrizioni dovranno anche comunicare i nominativi dei cittadini ai quali è stato erogato il minimo vitale nel corso dell'anno e che non risultano nel predetto elenco.

4. Il nucleo familiare composto esclusivamente da anziani titolari di assegno sociale, unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che non siano proprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione del libretto di pensione.
5. Il nucleo familiare il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 9.900,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare.
6. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 40.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare.
7. Le nuove coppie che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, uniche occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che non siano proprietarie ovvero titolari di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale, il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente non superi il limite di € 40.000,00. Tale beneficio viene riconosciuto per due anni, con l'estensione fino a quattro anni, concedibile una sola volta, se nel corso dei primi due anni nasca il primo figlio ovvero intervenga sentenza definitiva di adozione. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione del certificato di matrimonio e del certificato di nascita o sentenza definitiva di adozione.
8. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a 6, il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 40.000,00, a condizione che occupi un immobile, in proprietà o usufrutto o locazione, adibito ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale.

Articolo 13

Altre agevolazioni

La tariffa unitaria è ridotta nella misura del

1. 30% per i locali annessi a quelli adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, di diversa destinazione, quali canoniche, i locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto;

2. 30% per i locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus per la realizzazione dei servizi sociali, quando le convenzioni non prevedono la copertura del servizio smaltimento RSU;
3. 50% a favore delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori sia pubbliche che private a condizione che realizzino la raccolta differenziata dei rifiuti. Detta circostanza deve essere verificata dall'Amiu s.p.a. agli effetti della conferma del beneficio per l'anno successivo;
4. 50 % a favore del nucleo familiare composto esclusivamente da anziani titolari di pensione sociale, unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che non siano proprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione del libretto di pensione;
5. 50 % con riferimento al nucleo familiare nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75 % e il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti, non superi il limite di € 13.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare, nonché del certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Nel caso di invalidità pari al 100 %, il predetto limite reddituale è elevato ad € 25.000,00;
6. le nuove attività produttive, commerciali o di servizi che creino nuovi posti di lavoro nella misura del:
 - a. 10% per attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali, che incrementino l'occupazione netta con contratti a tempo indeterminato nella misura da 1 a 5 unità lavorative;
 - b. 15% per attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali, che incrementino l'occupazione netta con contratti a tempo indeterminato nella misura da 6 a 10 unità lavorative;
 - c. 20% per attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali, che incrementino l'occupazione netta con contratti a tempo indeterminato nella misura di oltre 10 unità lavorative;
 Tale riduzione è consentita per un triennio dall'inizio dell'attività che dovrà essere debitamente documentata unitamente all'impiego delle unità lavorative.
7. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta:
 - a) ad 1/18 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;
 - b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

Articolo 14

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, saranno deliberate riduzioni tariffarie nei quartieri e nelle zone cittadine nelle quali sarà attivata la raccolta differenziata domiciliare, in proporzione all'incremento dei risultati raggiunti.

Articolo 15

Tassa giornaliera

Le occupazioni effettuate dai soggetti assegnatari di aree destinate a verde pubblico o ad arredo urbano, con apposito atto autorizzatorio del Comune, sono esenti dalla tassa giornaliera di smaltimento, limitatamente alle aree assegnate ed al periodo di assegnazione.

Articolo 16

Termine per la presentazione delle richieste di agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai precedenti articoli 10, 12 e 13, devono essere richieste entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello a partire dal quale se ne chiede l'applicazione. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.

Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In caso di inadempienza, il Comune provvederà al recupero della tassa non pagata, oltre sanzioni ed interessi.

Articolo 17

Divieto di cumulo

Le riduzioni e le agevolazioni previste nei precedenti articoli 10, 11, 13 e 14 non sono cumulabili tra loro.

Articolo 18

Copertura finanziaria

L'applicazione delle agevolazioni previste nei precedenti articoli 12, 13 e 14 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dalla tassa di competenza dell'esercizio.

Capo IV

Tassa occupazione suoli ed aree pubbliche

Articolo 19

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- b) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
- c) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alla 6 ore;
- d) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda 10 Mq.;
- e) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- f) le occupazioni effettuate dai soggetti assegnatari di aree destinate a verde pubblico o ad arredo urbano, con apposito atto autorizzatorio del Comune, limitatamente alle aree assegnate ed al periodo di assegnazione.

Capo V

Disposizioni comuni

Articolo 20

Agevolazioni in presenza di zone interessate da lavori pubblici

Il Comune può deliberare agevolazioni, sino alla totale esenzione, in favore degli operatori economici che svolgono la propria attività in zone disagiate a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche o per altre ragioni di ordine pubblico che si protraggono per oltre sei mesi.

Articolo 21

Disposizioni finali

Il presente regolamento integra, modifica e sostituisce le precedenti norme regolamentari in materia ed entra in vigore a far data dal 01/01/2008.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute negli atti deliberativi del comune di Bari.